DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1987

recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina

(87/489/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 87/231/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, a norma dell'articolo 2 della decisione 87/230/CEE (5), il Consiglio delibera in particolare sulle misure necessarie che gli Stati membri devono attuare per pervenire all'eradicazione della peste suina classica nella Comunità; che tali misure possono ripercuotersi sull'insieme della regolamentazione comunitaria finora adottata per quanto riguarda i problemi di polizia sanitaria nel commercio degli animali e delle carni; che conviene quindi, per garantire l'efficacia di tali misure, modificare adeguatamente le disposizioni di tale regolamentazione;

considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1984, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (6), ha stabilito le condizioni che devono soddisfare, per quanto concerne la peste suina classica, i suini vivi destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (7), ha stabilito le condizioni che devono soddisfare, per quanto concerne la peste suina classica, le carni suine fresche destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che, grazie a programmi nazionali di eradicazione della peste suina classica avviati nel quadro di un'azione comunitaria, taluni Stati membri hanno totalmente eliminato la malattia e possono esigere la qualifica di ufficialmente indenni da peste suina classica; che è pertanto opportuno offrire loro la possibilità di salvaguardare la situazione creata ed evitare la reintroduzione della malattia sul loro territorio, offrendo più ampie garanzie nell'ambito degli scambi, considerata l'incidenza nefasta di questa malattia sulla produttività dei loro allevamenti e le entrate di coloro che lavorano in tale settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, lettera p), secondo trattino e lettera q) in fine sono aggiunti i termini « negli ultimi dodici mesi »;

2) all'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c), quinta riga i termini « all'unanimità » sono sostituiti dai termini « a maggioranza qualificata »;

3) il testo dell'articolo 4 ter, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il presente articolo è applicabile sino al 31 dicembre 1991. Entro il 1° luglio 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'andamento della situazione, in particolare nel settore degli scambi, corredata di opportune proposte per quanto riguarda la peste suina.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tali proposte entro il 31 dicembre 1991. »

4) all'articolo 7, paragrafo 1:

— lettera F, la data del 31 dicembre 1988 è sostituita da quella del 31 dicembre 1991;

— nella lettera G, i termini « lettera e) » sono sostituiti dai termini « lettera d) ».

(1) GU n. L 99 dell'11. 4. 1987, pag. 18.
(2) GU n. C 295 del 21. 11. 1986, pag. 5.
(3) GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 169.
(4) GU n. C 83 del 30. 3. 1987, pag. 3.
(5) GU n. L 99 dell'11. 4. 1987, pag. 16.
(6) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(7) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Articolo 2

All'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE :

— nel paragrafo 1, in fine, dopo i termini « in cui non sono stati macellati suini vaccinati » sono aggiunti i termini « contro la peste suina negli ultimi dodici mesi » ;

— nel paragrafo 2, i termini « all'unanimità » sono sostituiti dai termini « a maggioranza qualificata » ;

— nel paragrafo 3, primo e terzo comma la data del 31 dicembre 1988 è sostiuita da quella del 31 dicembre 1991.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆA